

Comune di Nuvolento

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI, NOTIZIE E INFORMAZIONI DA PARTEDEI CONSIGLIERI COMUNALI

INDICE

- Art. 1 Diritto d'accesso
- Art. 2 Esercizio del diritto di accesso e oggetto dello stesso
- Art. 3 Atti accessibili
- Art. 4 Segreto d'ufficio e tutela della privacy
- Art. 5 Procedura per l'accesso agli atti
- Art. 6 Entrata in vigore

Art. 1

(Diritto d'accesso)

- 1. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso alle notizie, alle informazioni, agli atti e ai documenti amministrativi in possesso dell'Ente, utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone fisiche, giuridiche, gruppi, associazioni, imprese.
- 2. Il diritto di accesso dei consiglieri si esercita con le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

(Esercizio del diritto di accesso e oggetto dello stesso)

- 1. Per "accesso" si intende la possibilità di prendere conoscenza dei documenti amministrativi mediante visione o estrazione di copia, ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l'esame dell'atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto.
 - 2. Il diritto di accesso si esercita attraverso:
 - l'acquisizione di notizie e di informazioni verbali e in forma scritta;
 - la visione e l'acquisizione di copie di atti e documenti.
- 3. Le notizie e le informazioni devono essere in possesso degli uffici.

Art. 3

(Atti accessibili)

1. I consiglieri hanno diritto di accesso agli atti formati, ai provvedimenti adottati e agli atti preparatori, nonché agli atti istruttori del procedimento, anche se non provenienti dall'Amministrazione.

Art. 4

(Segreto d'ufficio e tutela della privacy)

1. Relativamente alle notizie ed informazioni acquisite con l'esercizio del diritto di accesso, il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nelle ipotesi specificatamente determinate dalla legge, nonché al divieto di divulgazione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

2. Ai sensi del d.lgs. 196/2003, il consigliere deve considerarsi responsabile del trattamento dei dati acquisiti, assumendo conseguentemente tutte le relative responsabilità. Pertanto, dovrà astenersi dall'utilizzo dei dati e documenti per finalità estranee al proprio mandato elettivo, conservare diligentemente quanto consegnatogli dagli uffici, adottando ogni accorgimento volto ad evitare che ai dati e documenti possano accedere estranei.

Art. 5

(Procedura per l'accesso agli atti)

- 1. L'istanza di accesso agli atti e documenti deve essere presentata direttamente al Responsabile dell'Area presso la quale risulta giacente la pratica, nei giorni ed orari di servizio degli uffici.
- 2. Il diritto d'accesso riguardante gli atti necessari a consentire al consigliere di presentarsi edotto alle sedute del Consiglio Comunale deve essere garantito, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici, in tempo reale.
- 3. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il diritto di accesso verrà garantito nel rispetto dei seguenti termini massimi:
- □qualora si tratti di visione degli atti entro n. 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla richiesta;
- □qualora si tratti di copia degli atti, entro n. 7(sette) giorni lavorativi successivi alla richiesta.
- 4. Qualora la consultazione non possa concludersi entro la giornata concordata, è consentita la reiterazione d'intesa con il dirigente.
- 5. L'istanza d'accesso del consigliere non deve essere motivata e deve conformarsi ai principi di proporzionalità e ragionevolezza, evitando di determinare intralcio all'attività istituzionale dei pubblici uffici.
- 6. Per esercitare il diritto d'accesso il consigliere deve redigere e sottoscrivere apposita istanza, nella quale devono essere indicati in modo specifico i documenti richiesti. Non

potranno, pertanto, essere evase richieste generiche ed indeterminate di documenti.

- 7. Non è consentito al consigliere apportare alcun segno su documenti ed atti avuti in visione.
- 8. I consiglieri hanno diritto ad ottenere copie di atti e documenti gratuitamente.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.